



*Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Programmazione*  
*Direzione Generale per gli Affari Internazionali*  
*Uff. IV*

Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei  
e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale

Prot. n: AOODGAI/33

Roma, 12 gennaio 2009

Ai Direttori Generali  
Uffici Scolastici Regionali  
delle Regioni Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia  
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituzioni Scolastiche  
Regioni Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia  
LORO SEDI

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2007-2013 2007 IT 05 1 PO 007 "*Competenze per lo Sviluppo*". *Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013*. Risposta al quesito posto al Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5205 del 29/05/08.

Si fa riferimento alla nota di questa Direzione citata in oggetto, pubblicata in data 30 maggio 2008 sul sito <http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml>, con la quale si comunicava di aver posto al competente Ministero dell'Economia un quesito tendente ad appurare se le attività svolte dal personale ATA in orario extrascolastico per la realizzazione del Piano Integrato di Istituto finanziato dal Fondo Sociale Europeo (Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013) rientrassero o meno tra i compiti di istituto del personale medesimo. La stessa nota precisava che, in attesa della decisione da parte del citato Ministero, rimanevano, per l'annualità 2007/2008, invariate le disposizioni impartite in merito con le "Linee Guida e Norme" Ed. 2005.

Con nota prot. 136657 del 15 dicembre 2008, il Ministero dell'Economia nel rispondere al quesito comunica che "si ritiene che il dipendente (personale ATA) incaricato di espletare attività connesse al Programma Operativo Nazionale presso la stessa istituzione scolastica in cui presta servizio fornisca una prestazione di lavoro del tutto analoga a quella svolta abitualmente ed esegua una attività che è comunque connessa ai normali compiti d'istituto affidatigli. Il relativo compenso è erogato dall'istituzione scolastica di appartenenza, la quale, nel caso in esame, non può essere considerata un "soggetto terzo" e, pertanto, i predetti compensi percepiti a fronte delle prestazioni rese in relazione al PON sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e, dunque, vanno assoggettati alle ritenute fiscali e contributive."

Si comunica, pertanto, che a partire dall'annualità 2008/09, sulla base di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene ripristinato quanto già indicato nelle "*Disposizioni ed Istruzioni*" emanate per la realizzazione dei Piani Integrati.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Antonio Giunta La Spada